



*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,  
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio VII - Politiche giovanili -  
Occupazione giovanile - Mobilità  
nazionale e transnazionale

Prot. n. 52172

del 07/12/2020

OGGETTO: interpello ex art.12 d.lgs.81/2008 – qualifiche professionali subacquea industriale

Spett.le Commissione per gli interpellati  
Ministero del lavoro e delle politiche  
via posta elettronica: [interpellosicurezza@lavoro.gov.it](mailto:interpellosicurezza@lavoro.gov.it)

Spett.le Commissione,

Io scrivente Servizio, responsabile della gestione e dell'aggiornamento del Repertorio telematico della Subacquea industriale, istituito ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n.7 ("Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale") e del relativo Decreto presidenziale di attuazione (Decreto del Presidente della Regione siciliana 7 dicembre 2018, n.31), intende sottoporre quesito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in riferimento alle qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, con particolare riferimento ai lavori svolti fuori dalle aree portuali, considerati anche i peculiari profili di rischio di tali attività, inserite fra quelle di cui all'allegato XI del citato d.lgs. 81/2008.

Giova premettere, al fine di un compiuto inquadramento della questione, che la disciplina statale in materia di lavoro subacqueo risulti coprire i soli ambiti di esercizio portuale (artt. 204-207 D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)" e decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii.) e quelli di lavoro su piattaforme marine per l'estrazione di idrocarburi (art.53 D.P.R. 24 maggio 1979, n.886 ed art.16, comma 2, decreto legge 24 gennaio 2012, n.1), mentre nulla nello specifico preveda in relazione alle altre e diverse attività (acque interne, spazi marittimi extraportuali, vasche ed impianti idrici industriali o idropotabili, impianti di acquacoltura/maricoltura, ecc...).

Nell'ambito della situazione descritta il legislatore regionale siciliano, entro i limiti della ripartizione costituzionale di competenze (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016), è intervenuto a disciplinare i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali per le attività della subacquea industriale in ambiti extraportuali (allineandoli agli standard didattici internazionali di settore fissati da IDSA ed alle linee-guida indicate dall'organizzazione internazionale delle imprese del comparto IMCA), prevedendo altresì l'istituzione di un Repertorio telematico quale strumento di contatto fra domanda ed offerta di lavoro e per un più agevole riconoscimento delle competenze anche sul piano transnazionale. In relazione ai diversi contesti operativi (ed al connesso diverso profilo di rischio, con riferimento non esclusivo al diverso regime iperbarico) sono individuati tre livelli di qualificazione in funzione della quota batimetrica d'immersione (Inshore fino a 30 metri, Offshore fino a 50 ed Alto fondale per profondità superiori).



*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,  
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio VII - Politiche giovanili -  
Occupazione giovanile - Mobilità  
nazionale e transnazionale

La norma regionale citata costituisce, per quanto a conoscenza dello scrivente, allo stato l'unica di rango legislativo attualmente rinvenibile nell'ordinamento.

Poste tali premesse – ed acquisito che i lavoratori del settore non rientrano nemmeno nel campo di applicazione della normativa speciale in materia di lavoro marittimo – si sottopone all'attenzione di Codesta Spettabile Commissione quanto segue:

- a) per il corretto e compiuto adempimento dei rispettivi obblighi gravanti su committenti ed imprese appaltatrici (quali datori di lavoro) di lavori subacquei extraportuali, il possesso da parte del personale impiegato delle qualifiche formative previste dalla legge regionale siciliana 7/2016, costituisca corretto requisito di idoneità ai fini della prevenzione dei rischi;
- b) se l'iscrizione dei lavoratori impiegati al Repertorio telematico regionale, che impone il possesso di tali qualifiche e di ulteriori requisiti (idoneità psico-fisica, possesso di qualificazione per il primo soccorso), fermi restando gli altri e diversi obblighi gravanti su committenti e datori di lavoro, possa rappresentare requisito per il pieno e corretto adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008;
- c) se, viceversa, l'impiego di soggetti non in possesso di tali qualifiche (in particolare soggetti privi di qualifica professionale riconosciuta ma in possesso di soli brevetti sportivi ovvero soggetti formati per l'esercizio di attività subacquea in ambito portuale c.d. OTS), non si appalesi quale irregolarità, se non già vera e propria violazione, rispetto ai citati obblighi di tutela della salute e della sicurezza;
- d) se, infine, per quanto attiene alle attività disciplinate dall'articolo 53 del DPR 886/1979, il possesso delle qualifiche professionali considerate e l'iscrizione al Repertorio costituiscano adempimento dell'obbligo, indicato dalla norma citata, di impiegare esclusivamente 'personale esperto', a completamento e naturale corollario del già sancito obbligo di seguire le regole di buona tecnica richiamate dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 1/2012.

Si rimane ovviamente a disposizione per ogni eventuale integrazione e chiarimento che dovesse risultare utile per la definizione dell'interpello.

Restando in attesa di cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti,

Palermo, 7 dicembre 2020

Il Dirigente del Servizio VII  
Dot. Benedetto Giovanni Belnome